

## **TI\_GERICHTE 11.2009.153 vom 5. August 2009**

TI Tribunale d'appello, 2009-08-05, IT

Quelle: [https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti\\_gerichte\\_11.2009.153\\_d20090805](https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_11.2009.153_d20090805)

FR: TI\_GERICHTE 11.2009.153 du 5 août 2009

IT: TI\_GERICHTE 11.2009.153 del 5 agosto 2009

### **Regeste**

Protezione del figlio: privazione della custodia parentale

### **Erwägungen**

#### **E. 1**

Le decisioni emesse dall'Autorità di vigilanza sulle tutele sono appellabili entro venti giorni dalla notifica (art. 48 della legge sull'organizzazione e la procedura in materia di tutele e curatele, RL 4.1.2.2, cui rinvia anche l'art. 39 LAC). Tempestivo, il “ricorso” in esame è pertanto ricevibile come appello.

#### **E. 2**

Contro le decisioni dell'autorità tutoria è dato ricorso all'autorità di vigilanza entro dieci giorni dalla loro comunicazione (art. 420 cpv. 2 CC). Il termine non può essere prorogato; può solo essere restituito per inosservanza, ove se ne diano gli estremi (art. 50 LTF per analogia; Geiser in: Basler Kommentar, ZGB I, 3<sup>a</sup> edizione, n. 39 ad art. 420 con richiamo). Quanto al computo del termine, esso è disciplinato dal diritto federale (cfr. DTF 123 III 69 consid. 2) ed è retto – secondo Geiser – dagli stessi criteri che si applicano in caso di privazione della libertà a scopo di assistenza (op. cit., n. 39 ad art. 420 CC). Eventuali ferie giudiziarie non entrano quindi in linea di conto (op. cit., n. 18 ad art. 397 d e n. 11 ad art. 397 f CC con riferimento). L'Autorità di vigilanza sulle tutele si attiene ai principi testé descritti e considera il termine dell'art. 420 cpv. 2 C non sospeso dalle ferie, mentre reputa sospesi dalle ferie i termini impartiti da essa medesima, come quello per presentare la risposta o per formulare osservazioni oppure per produrre eventuali documenti (Ufficio di vigilanza sulle tutele, Guida per le Commissioni tutorie regionali, edizione in fogli mobili, circolare 1, pag. 19, punto 7). Tale prassi non è contestata dagli appellanti.

#### **E. 3**

A ogni punto del memoriale i ricorrenti pospongono, come offerte di prova, “ documenti ed ogni altra ammessa ”. A prescindere dalla assoluta genericità di simili richieste, mal si comprende quale utilità potrebbero assumere tali mezzi istruttori ai fini del giudizio. Gli atti su cui si è fondata l'Autorità di vigilanza per emanare la propria decisione sono stati regolarmente trasmessi a questa Camera. In proposito non giova dunque attardarsi.

#### **E. 4**

Nella decisione appellata l' Autorità di vigilanza sulle tutele ha rammentato che un ricorso a essa diretto deve contenere “ una sufficiente motivazione ” (art. 42 della citata legge sull'organizzazione e la procedura in materia di tutele e curatele), mentre nel memoriale dei ricorrenti non figura alcunché. Sebbene informati per telefono di dover motivare l'impugnazione, l'ultimo giorno utile RI 1 e RI 2 hanno presentato una mera dichiarazione di

ricorso. Ad ogni modo – ha soggiunto l'Autorità di vigilanza – entrambi gli interessati sono stati sentiti dalla Commissione tutoria regionale in due occasioni, il 2 e il 16 luglio 2009. Inoltre essi sono stati informati dei provvedimenti che entravano in considerazione e hanno sempre avuto la possibilità di consultare gli atti, quantunque non ne abbiano fatto richiesta.

#### **E. 5**

Gli appellanti argomentano che il dispositivo n. 8 della decisione adottata dalla Commissione tutoria regionale non precisa l'obbligo di motivare un eventuale ricorso all'Autorità di vigilanza sulle tutele. Sostengono di avere reagito immediatamente, riservando nel loro scritto del 17 agosto 2009 l'intervento di un avvocato, e negano di essere stati informati circa la necessità di motivare il ricorso, rilevando di avere già addotto le loro giustificazioni davanti alla Commissione tutoria regionale. Essi affermano inoltre che la decisione impugnata li priva del loro diritto di essere sentiti, sottolineano di non avere cognizioni giuridiche e adducono di essersi comportati in buona fede. Nel merito poi essi reputano la decisione della Commissione tutoria regionale inopportuna, inadeguata, sproporzionata e pregiudizievole per il bene dei figli.

#### **E. 6**

Ogni decisione presa da una Commissione tutoria regionale, come ogni decisione presa dall'Autorità di vigilanza sulle tutele, “ deve essere munita dell'indicazione dei mezzi e del termine di ricorso ” (art. 26 cpv. 2 LPAm, applicabile giusta l'art. 21 della legge sull'organizzazione e la procedura in materia di tutele e curatele). In concreto la decisione della Commissione tutoria regionale specificava – correttamente – che contro di essa era dato ricorso all'Autorità di vigilanza sulle tutele e che il ricorso andava presentato entro dieci giorni. L'art. 26 cpv. 2 LPAm non dispone altro, sicché a torto gli appellanti pretendono che la Commissione tutoria regionale dovesse segnalare anche l'obbligo di motivare il ricorso. Si aggiunga che a livello federale l'art. 35 cpv. 2 PA non pone requisiti ulteriori. Stabilisce unicamente che “ l'indicazione del rimedio giuridico deve menzionare il rimedio giuridico ordinario ammissibile, l'autorità competente e il termine per interporlo ”. Né la giurisprudenza del Tribunale federale prevede altro (sentenze 9C\_487/2007 e 9C\_488/2007 del 27 luglio 2007, ultimo considerando; v. anche sentenza 1C\_462/2008 del 7 aprile 2009 consid. 3.3.1). Su questo punto l'appello si rivela già di primo acchito senza fondamento.

#### **E. 7**

Nell'appello gli interessati si dolgono delle loro scarse conoscenze linguistiche, fanno valere di non avere alcuna nozione giuridica, invocano la loro buona fede e asseriscono di non essere stati avvertiti circa la necessità di motivare l'impugnazione entro il termine di ricorso. A ciò basterebbe opporre che davanti alla Commissione tutoria regionale essi non hanno mai lamentato – né denotato – l'impossibilità di capire o di farsi capire, senza dimenticare ch'essi non hanno reagito sollecitamente, ma hanno aspettato l'ultimo giorno utile per attivarsi con una telefonata all'Autorità di vigilanza. Comunque sia, in concreto il termine dell'art. 420 cpv. 2 CC è ormai decorso e non può essere prorogato. Potrebbe tutt'al più essere ripristinato per inosservanza (sopra, consid. 2), ma ciò presupporrebbe che i ricorrenti siano stati impediti senza colpa di agire nel termine stabilito (art. 50 LTF per analogia). Ed essi non prospettano nulla del genere. Anzi, dopo avere ricevuto la decisione della Commissione tutoria regionale essi non risultano avere intrapreso – si è detto – nulla di concreto fino al 17 agosto 2009. A prescindere dal fatto, evidentemente, che una formale

reintegrazione nel termine di ricorso andava chiesta (e motivata) davanti all'Autorità di vigilanza sulle tutele.

#### **E. 8**

Asseverano gli appellanti che la decisione impugnata comporta “ un'importante ingerenza statale ” nei confronti di persone “ disarmate, senza possibilità di sollevare alcuna argomentazione ” . La critica è priva di consistenza, ove appena si pensi che qualsiasi decisione non (regolarmente) impugnata passa in giudicato verso il destinatario. Anche per tale motivo, del resto, le premesse formali di un ricorso contro decisioni emanate da una Commissione tutoria regionale sono minime. Trattandosi di persone che insorgono personalmente contro una decisioni loro sfavorevoli, è sufficiente che le richieste di giudizio e i motivi d'impugnazione possano desumersi dall'insieme del ricorso ( Geiser, op. cit., n. 41 ad art. 420 CC). Meno di così non si può seriamente pretendere.

#### **E. 9**

Se ne conclude che a ragione l'Autorità di vigilanza ha, nelle circostanze descritte, dichiarato il ricorso irricevibile. Ciò preclude ogni altra disamina dell'appello. Si rilevi ad ogni buon conto che nella misura in cui gli appellanti censurano una violazione del loro diritto di essere sentiti da parte della Commissione tutoria regionale, la doglianza sfiora il pretesto. Dinanzi alla Commissione tutoria regionale gli interessati non negano di essere stati sentiti a due riprese e di essersi potuti esprimere liberamente. Che poi la Commissione tutoria regionale abbia adottato, dopo averli ascoltati, misure a protezione del figlio è questione di merito, non di forma. E il merito – come si è appena spiegato – sfugge a qualsiasi esame proprio per l'irricevibilità del ricorso. Le doglianze degli appellanti circa l'inopportunità, l'inadeguatezza e la sproporzione della decisione presa dalla Commissione tutoria regionale, le quali andavano regolarmente sollevate davanti all'Autorità di vigilanza, non possono di conseguenza essere vagliate per la prima volta da questa Camera.

#### **E. 10**

L'emanazione dell'attuale sentenza rende senza oggetto la richiesta intesa alla restituzione dell'effetto sospensivo contenuta nell'appello.

#### **E. 11**

Gli oneri dell'attuale giudizio seguono il principio della soccombenza (art. 148 cpv. 1 CPC). Il beneficio dell'assistenza giudiziaria postulato dagli appellanti non può entrare in considerazione, già per il fatto che all'appello – introdotto non senza leggerezza – mancava fin dall'inizio la benché minima possibilità di successo (art. 14 cpv. 1 lett. a Lag). Della circostanza che gli interessati versino in condizioni economiche verosimilmente modeste (doc. E di appello) si tiene calcolo nondimeno, riducendo per quanto possibile la tassa di giustizia. Non si pone invece problema di ripetibili, l'appello non avendo formato oggetto di intimazione.

#### **E. 12**

Relativamente ai rimedi esperibili contro l'odierna sentenza sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), dandosi protezione del figlio, il ricorso in materia civile è ammissibile (art. 72 cpv. 2 lett. b n. 7 LTF) senza riguardo a questioni di valore. Per questi motivi, in applicazione dell'art. 313 bis CPC e vista sulle spese la tariffa giudiziaria, pronuncia:

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.